

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1982

sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

(82/501/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando gli obiettivi ed i principi di una politica ecologica nella Comunità, stabiliti nei programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 22 novembre 1973 ⁽⁴⁾ e del 17 maggio 1977 ⁽⁵⁾, in particolare il principio secondo il quale la migliore politica ecologica consiste nell'evitare sin dall'inizio inquinamenti ed altri inconvenienti; che è pertanto opportuno studiare ed orientare i progressi tecnici tenendo conto della necessità di proteggere l'ambiente;

considerando gli obiettivi di una politica per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro nella Comunità, stabiliti con la risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1978

relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro ⁽⁶⁾, in particolare il principio secondo cui la migliore politica consiste nell'evitare sin dall'inizio le possibilità di incidenti integrando la sicurezza nei vari stadi della progettazione, della produzione e della gestione;

considerando che è stato consultato il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, istituito con decisione 74/325/CEE ⁽⁷⁾;

considerando che la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro, nonché la tutela della popolazione e dell'ambiente esigono che venga prestata particolare attenzione a determinate attività industriali che possono essere all'origine di incidenti rilevanti; che si sono già prodotti nella Comunità incidenti del genere, con gravi conseguenze per i lavoratori e più in generale per la popolazione e l'ambiente;

considerando che, per le attività industriali in cui intervengono o possono intervenire sostanze pericolose che, in caso di incidente rilevante possono comportare gravi conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, è necessario che il fabbricante prenda tutte le misure atte a prevenire gli incidenti e a limitarne le conseguenze;

⁽¹⁾ GU n. C 212 del 24. 8. 1979, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. C 182 del 21. 7. 1980, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 165 dell'11. 7. 1978, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

considerando che la formazione e l'informazione delle persone che lavorano in loco possono svolgere una funzione particolarmente importante ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e del controllo della situazione nell'eventualità di tali incidenti ;

considerando che, per le attività industriali in cui intervengono o possono intervenire determinati quantitativi di sostanze particolarmente pericolose, è necessario che il fabbricante comunichi alle competenti autorità una notifica contenente le informazioni relative alle sostanze in questione, agli impianti e ad eventuali situazioni di incidenti rilevanti allo scopo di ridurre i rischi di incidenti rilevanti e di prevedere le misure necessarie per limitarne le conseguenze ;

considerando l'opportunità di prevedere, per le persone che potrebbero subire all'esterno degli stabilimenti le conseguenze di un incidente rilevante, un'adeguata informazione sulle misure di sicurezza da adottare e del comportamento da assumere in caso di incidenti ;

considerando che in caso di incidente rilevante il fabbricante deve informarne immediatamente le competenti autorità e comunicare loro le informazioni necessarie per valutarne la portata ;

considerando che, onde permettere alla Commissione di analizzare i rischi di incidenti rilevanti, è necessario che gli Stati membri le trasmettano determinate informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi nel loro territorio ;

considerando che la presente direttiva non osta a che uno Stato membro possa concludere con Stati terzi accordi relativi allo scambio di informazioni di cui dispone sul piano interno, ad esclusione di quelle che risultano dal meccanismo comunitario di scambio di informazioni istituito dalla presente direttiva ;

considerando che la disparità tra le disposizioni vigenti o in corso di elaborazione nei vari Stati membri per quanto riguarda le misure di prevenzione degli incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente può rendere ineguali le condizioni di concorrenza e avere pertanto un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è dunque opportuno procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni contemplato dall'articolo 100 del trattato ;

considerando che è necessario che detto ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità mirante a realizzare uno dei suoi obiettivi nel campo della protezione dell'ambiente e della sicurezza e della salute sul posto di lavoro ; che è quindi opportuno prevedere a tale titolo alcune disposizioni specifiche ; che, non essendo stati previsti dal trattato poteri

d'azione all'uopo richiesti, si deve ricorrere all'articolo 235 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venir causati da determinate attività industriali, così come la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e l'ambiente ed è diretta in particolare a ravvicinare le disposizioni adottate in questo settore dagli Stati membri.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a) *attività industriale* :

- qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'allegato I che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione all'interno dello stabilimento ;
- qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'allegato II ;

b) *fabbricante* :

chiunque sia responsabile di un'attività industriale ;

c) *incidente rilevante* :

un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo, connesso a uno sviluppo incontrollato di un'attività industriale, che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e/o per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose ;

d) *sostanze pericolose* :

- per l'applicazione degli articoli 3 e 4, le sostanze generalmente considerate rispondenti ai criteri stabiliti nell'allegato IV ;
- per l'applicazione dell'articolo 5, le sostanze comprese nell'elenco dell'allegato III e dell'allegato II nelle quantità menzionate nella seconda colonna.

Articolo 2

Sono esclusi dall'applicazione della presente direttiva :

1. gli impianti nucleari e gli impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi,
2. le installazioni militari,
3. le fabbricazioni e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni,
4. le attività estrattive e altre attività minerarie,
5. gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi soggetti a regolamentazioni comunitarie, a condizione che tali regolamentazioni siano intese alla prevenzione di incidenti rilevanti.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, per tutte le attività industriali definite all'articolo 1, il fabbricante sia tenuto a prendere tutte le misure atte a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni fabbricante sia tenuto a dimostrare in ogni momento all'autorità competente, ai fini delle verifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di avere provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti esistenti, all'adozione di misure di sicurezza appropriate, all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza, delle persone che lavorano in situ.

Articolo 5

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 4, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il fabbricante sia tenuto a far pervenire una notifica alle autorità competenti di cui all'articolo 7 :

- qualora, in una delle attività industriali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato III intervengano o possano notoriamente intervenire, nelle quantità indicate nel medesimo allegato, come :
 - sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata,
 - prodotti della fabbricazione,
 - sottoprodotti, oppure
 - residui,

- o qualora, in una delle attività industriali definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino siano immagazzinate una o più sostanze pericolose riportate nell'allegato II, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna.

Le notifica deve contenere i seguenti elementi :

- a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III :
 - dati e informazioni elencati nell'allegato V ;
 - fase dell'attività in cui esse intervengono o possono intervenire ;
 - quantità (ordine di grandezza) ;
 - comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento ;
 - forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili ;
 - eventualmente altre sostanze pericolose la cui presenza può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione ;
- b) informazioni relative agli impianti :
 - loro ubicazione, condizioni meteorologiche ivi dominanti e fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo ;
 - numero massimo di persone che lavorano in loco e segnatamente di quelle esposte al rischio ;
 - descrizione generale dei processi tecnologici ;
 - descrizione delle parti dell'impianto importanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo e delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante, nonché descrizione delle misure di prevenzione previste ;
 - misure prese per assicurare che i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente siano disponibili in ogni momento ;
- c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante :
 - piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di inter-

vento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante ;

- qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire loro di elaborare piani di emergenza all'esterno dello stabilimento conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 ;
- nome della persona e dei suoi sostituiti o dell'ufficio qualificato, competenti per la sicurezza e abilitati ad attuare i piani di emergenza e ad avvertire le autorità competenti di cui all'articolo 7.

2. Per i nuovi impianti la notifica di cui al paragrafo 1 deve essere trasmessa alle autorità competenti entro un termine ragionevole, prima che l'attività industriale sia intrapresa.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve essere aggiornata periodicamente per tener conto delle nuove conoscenze tecniche relative alla sicurezza e dell'evoluzione delle conoscenze in materia di valutazione dei rischi.

4. Quando si tratta di attività industriali per le quali le quantità delle sostanze, fissate negli allegati II o III, secondo i casi, sono superate in un complesso di impianti di un medesimo fabbricante distanti tra loro meno di 500 metri, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il fabbricante fornisca la quantità d'informazioni richiesta per la notifica di cui al paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 7, tenendo conto che questi impianti sono poco distanti tra loro e che i rischi di incidenti rilevanti sono pertanto maggiori.

Articolo 6

In caso di modifica di un'attività industriale che potrebbe avere implicazioni importanti per i rischi di incidenti rilevanti, gli Stati membri prendono le misure adeguate affinché il fabbricante :

- proceda ad una revisione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 ;
- informi preventivamente, se necessario, le autorità competenti di cui all'articolo 7 di tale modifica per quanto concerne gli elementi della notifica di cui all'articolo 5.

Articolo 7

1. Gli Stati membri istituiscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate, ferma restando la responsabilità del fabbricante :

- di ricevere la notifica di cui all'articolo 5, nonché l'informazione di cui all'articolo 6, secondo trattino ;
- di esaminare le informazioni fornite ;
- di vigilare affinché sia approntato un piano di emergenza e di intervento da applicare all'esterno dell'impianto la cui attività industriale sia stata notificata ;

e, se necessario,

- di chiedere informazioni complementari ;
- di assicurare che il fabbricante prenda le misure più appropriate per quanto riguarda le varie operazioni dell'attività industriale notificata, allo scopo di prevenire gli incidenti rilevanti e di prevedere i mezzi per limitarne le conseguenze.

2. Le autorità competenti organizzano, nel quadro delle regolamentazioni nazionali, ispezioni o altre misure di controllo, secondo il tipo di attività considerata.

Articolo 8

1. Gli Stati membri vigilano affinché le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 5 siano opportunamente informate sulle misure di sicurezza e sulle norme da seguire in caso di incidente.

2. Gli Stati membri interessati mettono simultaneamente a disposizione degli altri Stati membri interessati, quale base delle consultazioni necessarie nell'ambito delle loro relazioni bilaterali, le stesse informazioni comunicate ai propri cittadini.

Articolo 9

1. La presente direttiva si applica sia alle nuove attività industriali sia a quelle esistenti.

2. Sono assimilate alle nuove attività industriali tutte le modifiche apportate ad un'attività industriale esistente che possano seriamente implicare il rischio di incidenti rilevanti.

3. Per le attività industriali esistenti la presente direttiva si applica entro l'8 gennaio 1985.

Tuttavia, per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 5 alle attività industriali esistenti, gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti presentino all'autorità

competente, entro l'8 gennaio 1985, una dichiarazione contenente :

- nome o ragione sociale e indirizzo completo,
- sede dello stabilimento e indirizzo completo,
- nome del direttore responsabile,
- tipo di attività,
- tipi di produzione o di deposito,
- indicazione delle sostanze o delle categorie delle sostanze coinvolte che figurano nell'allegato II o III.

4. Inoltre, gli Stati membri vigilano affinché, entro l'8 luglio 1989, i fabbricanti completino la dichiarazione di cui al paragrafo 3, secondo comma, conformemente ai dati e alle informazioni di cui all'articolo 5. I fabbricanti sono tenuti, di norma, a trasmettere detta dichiarazione complementare all'autorità competente ; tuttavia, gli Stati membri hanno la possibilità di non rendere obbligatoria per i fabbricanti la trasmissione di tale dichiarazione complementare ; in tal caso quest'ultima è comunicata all'autorità competente dietro sua richiesta esplicita.

Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, non appena un incidente rilevante abbia a verificarsi, il fabbricante sia tenuto :

- a) ad informare immediatamente le autorità competenti di cui all'articolo 7 ;
- b) a comunicare loro non appena noti :
 - le circostanze dell'incidente ;
 - le sostanze pericolose coinvolte, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) ;
 - i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente ;
 - i provvedimenti di emergenza adottati ;
- c) ad informarle delle misure previste per :
 - rimediare agli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine ;
 - per evitare che esso si riproduca.

2. Gli Stati membri incaricano le autorità competenti di :

- a) accertarsi che siano presi i necessari provvedimenti di emergenza ed i provvedimenti a medio e lungo termine ;
- b) raccogliere, quando sia possibile, le informazioni necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente rilevante e formulare eventualmente raccomandazioni.

Articolo 11

1. Gli Stati membri informano appena possibile la Commissione sugli incidenti rilevanti verificatisi nel loro territorio e le comunicano, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI.

2. Gli Stati membri designano alla Commissione il servizio che potrebbe disporre di informazioni pertinenti relative agli incidenti rilevanti e che può consigliare le autorità competenti degli altri Stati membri che devono intervenire nel caso di un tale incidente.

3. Gli Stati membri possono segnalare alla Commissione ogni sostanza che, a loro parere, dovrebbe essere aggiunta agli allegati II e III e tutte le misure da essi eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze. La Commissione comunica queste informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 12

La Commissione costituisce e tiene a disposizione degli Stati membri un registro degli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, compresa l'analisi delle cause di tali incidenti, le esperienze acquisite e le misure adottate, al fine di consentire agli Stati membri di utilizzare tali informazioni a scopo di prevenzione.

Articolo 13

1. Le informazioni raccolte dalle autorità competenti, in applicazione degli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 12, e dalla Commissione, in applicazione dell'articolo 11, possono essere utilizzate soltanto per gli scopi per cui sono state richieste.

2. La presente direttiva non osta tuttavia a che uno Stato membro possa concludere con Stati terzi accordi

relativi allo scambio di informazioni di cui dispone sul piano interno, ad esclusione di quelle che risultano dal meccanismo comunitario di scambio di informazioni istituito dalla presente direttiva.

3. La Commissione, così come i suoi funzionari ed agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva. Lo stesso dicasi dei funzionari ed agenti delle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda le informazioni ricevute dalla Commissione.

Tuttavia tali informazioni potranno essere fornite

— nel caso degli articoli 12 e 18,

— quando uno Stato membro effettua o autorizza la pubblicazione di informazioni che lo riguardano.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano alla pubblicazione da parte della Commissione di informazioni statistiche generali o di informazioni concernenti la sicurezza in cui non figurino indicazioni sulle singole imprese o associazioni di imprese e che non mettano in questione il segreto industriale.

Articolo 14

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l'allegato V sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 15

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, è istituito un comitato per l'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 16

1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo, oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su questo progetto entro un termine che il suo presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure se esse sono conformi al parere del comitato.

b) In caso di non conformità di dette misure al parere del comitato ovvero in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se il Consiglio non ha deliberato nel termine di tre mesi dal momento in cui è stato adito, le misure proposte vengono adottate dalla Commissione.

Articolo 17

La presente direttiva non limita la facoltà degli Stati membri di applicare o adottare misure amministrative o legislative che garantiscano una tutela dell'uomo e dell'ambiente più ampia di quella derivante dalle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 18

Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza fatta in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; in particolare, tali informazioni riguardano il funzionamento delle disposizioni previste nella presente direttiva. Cinque anni dopo la notifica della presente direttiva, la Commissione trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulla sua applicazione, elaborata in base a tale scambio di informazioni.

Articolo 19

Entro l'8 gennaio 1986 il Consiglio, su proposta della Commissione, procede alla revisione degli allegati I, II e III.

Articolo 20

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre l'8 gennaio 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. AERTS

ALLEGATO I

IMPIANTI INDUSTRIALI CONTEMPLATI DALL'ARTICOLO 1

1. — Impianti per la produzione o la trasformazione di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, in particolare, i seguenti procedimenti :
 - alchilazione
 - amminazione con ammoniaca
 - carbonilazione
 - condensazione
 - deidrogenazione
 - esterificazione
 - alogenazione e produzione di alogeni
 - idrogenazione
 - idrolisi
 - ossidazione
 - polimerizzazione
 - solfonazione
 - desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati
 - nitratura e fabbricazione di derivati azotati
 - fabbricazione di derivati fosforati
 - formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici ;
- impianti per il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, in particolare, i seguenti procedimenti :
 - distillazione
 - estrazione
 - solubilizzazione
 - miscelazione.
2. Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.
3. Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.
4. Impianti per la produzione o il trattamento di gas energetici, ad esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto o gas naturale di sintesi.
5. Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.
6. Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

ALLEGATO II

DEPOSITO IN IMPIANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ALLEGATO I
(DEPOSITO SEPARATO)

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra gli impianti è inferiore a circa 500 m.

Sostanze o categorie di sostanze	Quantità (t) ≥	
	Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4	Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5
1. Gas infiammabili conformi all'allegato IV c) i	50	300 ⁽¹⁾
2. Liquidi facilmente infiammabili conformi all'allegato IV c) ii	10 000	100 000
3. Acrilonitrile	350	5 000
4. Ammoniaca	60	600
5. Cloro	10	200
6. Biossido di zolfo	20	500
7. Nitrato d'ammonio	500 ⁽²⁾	5 000 ⁽²⁾
8. Clorato di sodio	25	250 ⁽²⁾
9. Ossigeno liquido	200	2 000 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Gli Stati membri possono applicare l'articolo 5 provvisoriamente a partire da 500 tonnellate e ciò fino alla revisione dell'allegato II di cui all'articolo 19.

⁽²⁾ Nella misura in cui lo stato della sostanza le conferisca proprietà tali da poter creare un rischio di incidente rilevante.

ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra di essi è inferiore a circa 500 m.

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
1. 4-Aminobifenile	1 kg	92-67-1	
2. Benzidina	1 kg	92-87-5	612-042-00-2
3. Benzidina sali	1 kg		
4. Dimetilnitrosamina	1 kg	62-75-9	
5. 2-Naftilamina	1 kg	91-59-8	612-022-00-3
6. Berillio (polveri e/o composti)	10 kg		
7. Bis (clorometil) etere	1 kg	542-88-1	603-046-00-5
8. 1,3-Propansultone	1 kg	1120-71-4	
9. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	1 kg	1746-01-6	
10. Anidride arsenica, acido (V) arsenico e suoi sali	500 kg		
11. Anidride arseniosa, acido (III) arsenioso e suoi sali	100 kg		
12. Arsenico idruro (Arsina)	10 kg	7784-42-1	
13. N,N-dimetilcarbamoil cloruro	1 kg	79-44-7	
14. N-cloroformilmorfolina	1 kg	15159-40-7	
15. Cloruro di carbonile (Fosgene)	20 t	75-44-5	006-002-00-8
16. Cloro	50 t	7782-50-5	017-001-00-7
17. Idrogeno solforato	50 t	7783-06-04	016-001-00-4
18. Acrilonitrile	200 t	107-13-1	608-003-00-4
19. Acido cianidrico	20 t	74-90-8	006-006-00-X
20. Solfo di carbonio	200 t	75-15-0	006-003-00-3
21. Bromo	500 t	7726-95-6	035-001-00-5
22. Ammoniaca	500 t	7664-41-7	007-001-00-5
23. Acetilene (Etino)	50 t	74-86-2	601-015-00-0
24. Idrogeno	50 t	1333-74-0	001-001-00-9
25. Ossido di etilene	50 t	75-21-8	603-023-00-X
26. Ossido di propilene	50 t	75-56-9	603-055-00-4
27. 2-Cian-propan-2-olo (Acetoncianidrina)	200 t	75-86-5	608-004-00-X
28. 2-Propenal (Acroleina)	200 t	107-02-8	605-008-00-3
29. 2-Propen-1-olo (Alcool allilico)	200 t	107-18-6	603-015-00-6
30. Allilamina	200 t	107-11-9	612-046-00-4
31. Antimonio idruro (Stibina)	100 kg	7803-52-3	
32. Etilenimina	50 t	151-56-4	613-001-00-1

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
33. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)	50 t	50-00-0	605-001-01-2
34. Idrogeno fosforato (Fosfina)	100 kg	7803-51-2	
35. Bromuro di metile (Monobromometano)	200 t	74-83-9	602-002-00-3
36. Isocianato di metile	1 t	624-83-9	615-001-00-7
37. Ossidi d'azoto	50 t	11104-93-1	
38. Selenito di sodio	100 kg	10102-18-8	
39. Bis-(2-cloroetil) solfuro	1 kg	505-60-2	
40. Phosazetim	100 kg	4104-14-7	015-092-00-8
41. Piombo-tetraetile	50 t	78-00-2	
42. Piombo-tetrametile	50 t	75-74-1	
43. Promurit (3,4-diclorofenil azotiurea)	100 kg	5836-73-7	
44. Clorfenvinfos	100 kg	470-90-6	015-071-00-3
45. Crimidina	100 kg	535-89-7	613-004-00-8
46. Clorometil-metil-etere	1 kg	107-30-2	
47. Dimetilamide dell'acido cianofosforico	1 t	63917-41-9	
48. Carbofenothion	100 kg	786-19-6	015-044-00-6
49. Dialifos	100 kg	10311-84-9	015-088-00-6
50. Ciantoato	100 kg	3734-95-0	015-070-00-8
51. Amiton	1 kg	78-53-5	
52. Ossidisulfoton	100 kg	2497-07-6	015-096-00-X
53. 0,0-Dietil-S-(etilsulfinil-metil)-tiofosfato	100 kg	2588-05-8	
54. 0,0-Dietil-S-(etilsulfonyl-metil)-tiofosfato	100 kg	2588-06-9	
55. Disulfoton	100 kg	298-04-4	015-060-00-3
56. Demeton	100 kg	8065-48-3	
57. Forate	100 kg	298-02-2	015-033-00-6
58. 0,0-Dietil-S-(etiltiometil) tiofosfato	100 kg	2600-69-3	
59. 0,0-Dietil-S-(isopropiltiometil) ditiofosfato	100 kg	78-52-4	
60. Pirazoxon	100 kg	108-34-9	015-023-00-1
61. Fensulfothion	100 kg	115-90-2	015-090-00-7
62. Paraoxon (0,0-dietil,0-p-nitrofenil fosfato)	100 kg	311-45-5	
63. Paration	100 kg	56-38-2	015-034-00-1
64. Azinphos-etile	100 kg	2642-71-9	015-056-00-1
65. 0,0-Dietil-S-(propiltiometil)-ditiofosfato	100 kg	3309-68-0	
66. Thionazin	100 kg	297-97-2	
67. Carbofuran	100 kg	1563-66-2	006-026-00-9
68. Fosfamidone	100 kg	13171-21-6	015-022-00-6
69. Tirpate (2,4-dimetil-1,3-ditiolan-2-carbossaldeide-esametilfosforotriamide)	100 kg	26419-73-8	
70. Mevinfos	100 kg	7786-34-7	015-020-00-5
71. Paration-metile	100 kg	298-00-0	015-035-00-7

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
72. Azinphos-metile	100 kg	86-50-0	015-039-00-9
73. Cicloesimide	100 kg	66-81-9	
74. Diphacinone	100 kg	82-66-6	
75. Tetrametilendisulfotetramina	1 kg	80-12-6	
76. EPN	100 kg	2104-64-5	015-036-00-2
77. Acido 4-fluorobutirrico	1 kg	462-23-7	
78. Sali dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
79. Esteri dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
80. Amidi dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg		
81. Acido 4-fluorocrotonico	1 kg	37759-72-1	
82. Sali dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
83. Esteri dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
84. Amidi dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg		
85. Acido monofluoroacetico	1 kg	144-49-0	607-081-00-7
86. Sali dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
87. Esteri dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
88. Amidi dell'acido monofluoroacetico	1 kg		
89. Fluenetil	100 kg	4301-50-2	607-078-00-0
90. Acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
91. Sali dall'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
92. Esteri dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
93. Amidi dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg		
94. Acido fluoridrico	50 t	7664-39-3	009-002-00-6
95. Idrossiacetonitrile (Nitrile dell'acido glicolico)	100 kg	107-16-4	
96. 1,2,3,7,8,9-Esaclorodibenzo-p-diossina	100 kg	19408-74-3	
97. Isodrin	100 kg	465-73-6	602-050-00-4
98. Esametilfosfotriamide	1 kg	680-31-9	
99. Juglone (5-idrossi-1,4-naftachinone)	100 kg	481-39-0	
100. Warfarin	100 kg	81-81-2	607-056-00-0
101. 4,4'-Metilen-bis-(2-cloroanilina)	10 kg	101-14-4	
102. Ethion	100 kg	563-12-2	015-047-00-2
103. Aldicarb	100 kg	116-06-3	006-017-00-X
104. Nichel carbonile	10 kg	13463-39-3	028-001-00-1
105. Isobenzan	100 kg	297-78-9	602-053-00-0
106. Pentaborano	100 kg	19624-22-7	
107. 1-Propen-2-cloro-1,3-diol-diacetato	10 kg	10118-72-6	
108. Propilenimina	50 t	75-55-8	
109. Ossido di fluoro	10 kg	7783-41-7	
110. Dicloruro di zolfo	1 t	10545-99-0	016-013-00-X
111. Esafluoruro di selenio	10 kg	7783-79-1	

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
112. Selenio idruro	10 kg	7783-07-5	
113. TEPP	100 kg	107-49-3	015-025-00-2
114. Sulfotep	100 kg	3689-24-5	015-027-00-3
115. Dimefox	100 kg	115-26-4	015-061-00-9
116. Tricicloesil-stannil-1H-1,2,4-triazolo	100 kg	41083-11-8	
117. Trietilenmelamina	10 kg	51-18-3	
118. Cobalto (polveri e/o composti)	100 kg		
119. Nichel (polveri e/o composti)	100 kg		
120. Anabasina	100 kg	494-52-0	
121. Tellurio esafluoruro	100 kg	7783-80-4	
122. Triclorometilsulfenil cloruro	100 kg	594-42-3	
123. 1,2-Dibromoetano (Bromuro di etilene)	50 t	106-93-4	602-010-00-6
124. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) i)	200 t		
125. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) ii)	50 000 t		
126. Diazodinitrofenolo	10 t	7008-81-3	
127. Dietilenglicol dinitrato	10 t	693-21-0	603-033-00-4
128. Sali di dinitrofenolo	50 t		609-017-00-3
129. 1-guanil-4-nitrosamino-guanil-1-tetrazene	10 t	109-27-3	
130. Bis (2,4,6-trinitrofenil)amina	50 t	131-73-7	612-018-00-1
131. Nitrato di idrazina	50 t	13464-97-6	
132. Nitroglicerina	10 t	55-63-0	603-034-00-X
133. Tetranitropentaeritrite	50 t	78-11-5	603-035-00-5
134. Ciclotrimetilen-trinitroamina	50 t	121-82-4	
135. Trinitroanilina	50 t	26952-42-1	
136. 2,4,6-Trinitroanisolo	50 t	606-35-9	609-011-00-0
137. Trinitrobenzene	50 t	25377-32-6	609-005-00-8
138. Acido trinitrobenzoico	50 t	{ 35860-50-5 129-66-8	
139. Trinitroclorobenzene	50 t	28260-61-9	610-004-00-X
140. N-Metil-N-2,4,6-tetranitroanilina	50 t	479-45-8	612-017-00-6
141. 2,4,6-Trinitrofenolo (Acido picrico)	50 t	88-89-1	609-009-00-X
142. Trinitrocresolo	50 t	28905-71-7	609-012-00-6
143. 2,4,6-Trinitrofenetolo	50 t	4732-14-3	
144. 2,4,6-Trinitroresorcinole (acido stfnico)	50 t	82-71-3	609-018-00-9
145. 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)	50 t	118-96-7	609-008-00-4
146. Nitrato di ammonio ⁽¹⁾	5 000 t	6484-52-2	
147. Nitrocellulosa (contenente più del 12,6 % di azoto)	100 t	9004-70-0	603-037-00-6
148. Anidride solforosa	1 000 t	7446-09-05	016-011-00-9
149. Acido cloridrico (gas liquefatto)	250 t	7647-01-0	017-002-00-2
150. Sostanze infiammabili conformi all'allegato IV c) iii)	200 t		

Nome	Quantità (≥)	Numero CAS	Numero CEE
151. Clorato di sodio ⁽¹⁾	250 t	7775-09-9	017-005-00-9
152. Terz-butil-perossiacetato (concentrazione ≥ 70 %)	50 t	107-71-1	
153. Terz-butil-perossi-isobutirrato (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	109-13-7	
154. Terz-butil-perossi-maleato (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	1931-62-0	
155. Terz-butil-perossi-isopropilcarbonato (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	2372-21-6	
156. Dibenzil-perossi-dicarbonato (concentrazione ≥ 90 %)	50 t	2144-45-8	
157. 2,2-di-terz-butilperossibutano (concentrazione ≥ 70 %)	50 t	2167-23-9	
158. 1,1-di-terz-butilperossicicloesano (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	3006-86-8	
159. Di-sec-butilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	19910-65-7	
160. 2,2-diidroperossipropano (concentrazione ≥ 30 %)	50 t	2614-76-8	
161. Di-n-propilperossidicarbonato (concentrazione ≥ 80 %)	50 t	16066-38-9	
162. 3,3,6,6,9,9-Esametil-1,2,4,5-tetraossaciclononano (concentrazione ≥ 75 %)	50 t	22397-33-7	
163. Metiletilchetone perossido (concentrazione ≥ 60 %)	50 t	1338-23-4	
164. Metil-isobutilchetone perossido (concentrazione ≥ 60 %)	50 t	37206-20-5	
165. Acido peracetico (concentrazione ≥ 60 %)	50 t	79-21-0	607-094-00-8
166. Azoturo di piombo	50 t	13424-46-9	082-003-00-7
167. 2,4,6-Trinitroresorcinato di piombo	50 t	15245-44-0	609-019-00-4
168. Fulminato di mercurio	10 t	{ 20820-45-5 628-86-4	080-005-00-2
169. Ciclotetrametilen-tetranitramina	50 t	2691-41-0	
170. 2,2',4,4',6,6'-Esanitrostilbene	50 t	20062-22-0	
171. 1,3,5-Triamino-2,4,6-Trinitrobenzene	50 t	3058-38-6	
172. Etilenglicol dinitrato	10 t	628-96-6	603-032-00-9
173. Nitrato di etile	50 t	625-58-1	007-007-00-8
174. Picrammato di sodio	50 t	831-52-7	
175. Bario azoturo	50 t	18810-58-7	
176. Di-isobutirril perossido (concentrazione ≥ 50 %)	50 t	3437-84-1	
177. Etile perossidicarbonato (concentrazione ≥ 30 %)	50 t	14666-78-5	
178. Terz-butil perossipivalato (concentrazione ≥ 77 %)	50 t	927-07-1	

(¹) Sempreché il suo stato conferisca a questa sostanza proprietà in grado di provocare un rischio di incidente rilevante.

NB: I numeri CEE corrispondono a quelli della direttiva 67/548/CEE, comprese le relative modifiche.

ALLEGATO IV

CRITERI INDICATIVI

a) Sostanze molto tossiche

- Le sostanze corrispondenti alla prima riga della tabella riportata qui di seguito;
- le sostanze corrispondenti alla seconda riga della tabella qui di seguito, le quali, date le loro proprietà fisiche e chimiche, possono comportare rischi di incidenti rilevanti analoghi a quelli provocati dalle sostanze della prima riga.

	DL 50 (orale) ⁽¹⁾ mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) ⁽²⁾ mg/kg peso corporeo	CL 50 (inalatoria) ⁽³⁾ mg/l
1	DL 50 ≤ 5	DL 50 ≤ 10	CL 50 ≤ 0,1
2	5 < DL 50 ≤ 25	10 < DL 50 ≤ 50	0,1 < CL 50 ≤ 0,5

⁽¹⁾ DL 50 per via orale nel ratto.

⁽²⁾ DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.

⁽³⁾ CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

b) Altre sostanze tossiche

Le sostanze che presentano i seguenti valori di elevata tossicità e che hanno proprietà fisiche e chimiche tali da poter comportare rischi di incidenti rilevanti:

DL 50 (orale) ⁽¹⁾ mg/kg peso corporeo	DL 50 (cutanea) ⁽²⁾ mg/kg peso corporeo	CL 50 (inalatoria) ⁽³⁾ mg/l
25 < DL 50 ≤ 200	50 < DL 50 ≤ 400	0,5 < CL 50 ≤ 2

⁽¹⁾ DL 50 per via orale nel ratto.

⁽²⁾ DL 50 per via cutanea nel ratto o nel coniglio.

⁽³⁾ CL 50 per inalazione (4 h) nel ratto.

c) Sostanze infiammabili

i) gas infiammabili:

le sostanze che, allo stato gassoso a pressione normale e mescolate con aria, diventano infiammabili e il cui punto di ebollizione è pari o inferiore a 20 °C alla pressione normale;

ii) liquidi facilmente infiammabili:

le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 21 °C e un punto d'ebollizione, a pressione normale, al di sopra di 20 °C;

iii) liquidi infiammabili:

le sostanze che hanno un punto d'infiammabilità al di sotto di 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni, come elevata pressione ed elevata temperatura, possano comportare rischi di incidenti rilevanti.

d) Sostanze capaci di esplodere

Le sostanze che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.

ALLEGATO V

DATI E INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL QUADRO DELLA NOTIFICA DI CUI
ALL'ARTICOLO 5

Se non è possibile o non risulta necessario fornire una risposta alle informazioni richieste qui di seguito, le ragioni ne dovranno essere indicate.

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA

Nome chimico

Numero CAS

Nome secondo la nomenclatura dell'IUPAC

Altri nomi

Formula empirica

Composizione della sostanza

Grado di purezza

Principali impurità e relative percentuali

Metodi di individuazione e di determinazione disponibili per l'impianto

Descrizione dei metodi seguiti o indicazione dei riferimenti di letteratura scientifica

Metodi e precauzioni per la manipolazione, il deposito e l'incendio previsti dal fabbricante

Misure di emergenza in caso di dispersione accidentale previste dal fabbricante

Mezzi a disposizione del fabbricante per rendere inoffensiva la sostanza

2. BREVI INDICAZIONI SUI RISCHI

- | | |
|-------------------|-------------------|
| — per l'uomo: | — immediati |
| | — differiti |
| — per l'ambiente: | — immediati |
| | — differiti |

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI CHE GLI STATI MEMBRI DOVRANNO FORNIRE ALLA COMMISSIONE IN
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11

RAPPORTO D'INCIDENTE RILEVANTE

Stato membro:

Autorità incaricata del rapporto:

Indirizzo:

1. Dati generali

Data e ora dell'incidente rilevante:

Paese, regione, ecc.:

Indirizzo:

Tipo di attività industriale:

2. Tipo di incidente rilevante

Esplosione Incendio Emissione di sostanze pericolose

Sostanza(e) fuoriuscita(e)

3. Descrizione delle circostanze dell'incidente rilevante

4. Misure d'emergenza intraprese

5. Causa(e) dell'incidente rilevante

Definita(e)
(da precisare)

Non definita(e)

Le informazioni saranno fornite quanto prima

6. Tipo ed entità dei danni

a) All'interno dello stabilimento

— danni alle persone

..... morti

..... feriti

..... intossicati

— persone esposte

.....

— danni materiali

— il pericolo persiste

— il pericolo è cessato

b) All'esterno dello stabilimento

— danni alle persone

..... morti

..... feriti

..... intossicati

— persone esposte

.....

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| — danni materiali | <input type="checkbox"/> |
| — pericolo per l'ambiente | <input type="checkbox"/> |
| — il pericolo persiste | <input type="checkbox"/> |
| — il pericolo è cessato | <input type="checkbox"/> |

7. **Misure a medio e lungo termine** e in particolare misure volte ad evitare che si riproducano incidenti rilevanti analoghi (da comunicare man mano che le informazioni sono disponibili).

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ARTICOLO 8

Gli Stati membri si consultano, nell'ambito delle loro relazioni bilaterali, sulle misure che si debbono prendere per prevenire gli incidenti rilevanti che risultano da un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 5 e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Nel caso di nuovi impianti, tale consultazione ha luogo entro i termini previsti dall'articolo 5, paragrafo 2.
